

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) CESARE

Seduta del 06/11/2025

### FATTO

Il ricorrente lamenta di non aver ottenuto la restituzione integrale degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio. In data 2 agosto 2017 il cliente concludeva con l'intermediario un contratto di finanziamento contro cessione del quinto per un capitale lordo mutuato di € 36.480,00 da rimborsare in 120 rate mensili da € 304,00 ciascuna. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente con decorrenza 30 novembre 2021, dopo il pagamento di 48 rate su 120 complessive. Il ricorrente sostiene di aver maturato il diritto alla restituzione degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata secondo il criterio del *pro rata temporis* per complessivi € 1.682,88. Chiede pertanto il rimborso di tale importo, oltre agli interessi legali dal reclamo al saldo ed il rimborso dei costi assicurativi.

L'intermediario nelle controdeduzioni contesta la domanda sostenendo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria degli oneri di intermediazione, in quanto tali oneri sarebbero stati versati ad un agente in attività finanziaria intervenuto nella sottoscrizione del contratto. Nel merito, l'intermediario afferma che il contratto riporta in maniera chiara che l'unica voce oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata sono gli interessi nominali e che il consumatore italiano, se la documentazione contrattuale corrisponde a quanto richiesto dal legislatore e delinea la differenza tra costi legati e non legati alla vita del contratto, ha ottenuto il

grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e quindi si dovranno ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front*. L'intermediario si rende disponibile, in via meramente conciliativa, a riconoscere l'importo di € 249,59 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, ma tale offerta viene rifiutata dal cliente.

Dalla documentazione agli atti risulta che il contratto prevedeva spese di istruttoria e spese di intermediazione. Con riferimento alle spese di istruttoria, tra i costi ad esse relativi risultano compresi anche gli oneri erariali, tuttavia dalla documentazione in atti non è visibile l'importo effettivamente corrisposto in relazione a tale voce. Le spese di intermediazione sono qualificate come *recurring* in relazione al riferimento alle iniziative pubblicitarie e di comunicazione e al mantenimento delle strutture adibite. Il contratto prevede inoltre l'intervento di un intermediario del credito. Non risultano a carico del cliente oneri sostenuti per la sottoscrizione di polizze assicurative a garanzia del prestito. Non risulta alcuna evidenza dell'effettivo accredito dell'importo di € 249,59 offerto dall'intermediario in via transattiva.

L'intermediario chiede pertanto in via principale il rigetto del ricorso ed in via subordinata la restituzione degli oneri di intermediazione.

## DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la richiesta di restituzione degli oneri non goduti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

In via preliminare il Collegio deve pronunciarsi sull'eccezione sollevata dall'intermediario di difetto di legittimazione passiva rispetto alla richiesta restitutoria degli oneri di intermediazione. Sul punto si richiama il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, in base al quale tutti i costi *up-front*, compresi i costi di intermediazione, devono essere oggetto di restituzione da parte del finanziatore, sottolineando come le eventuali scelte organizzative dell'intermediario che decida di avvalersi di una rete di agenti o di mediatori e i relativi costi non devono gravare sul cliente. L'orientamento dei Collegi è nel senso di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo all'intermediario anche per i costi poi retrocessi ad altro soggetto. La circostanza che il prestito sia stato collocato, dietro corrispettivo, per il tramite di una società di intermediazione creditizia intervenuta nell'operazione di prestito non muta infatti la titolarità del rapporto che permane esclusivamente in capo all'istituto erogante. Relativamente alla domanda di restituzione dei costi non maturati e relativi a un prestito rimborsabile contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente, la fonte del credito restitutorio del cliente non è il contratto, bensì il pagamento delle somme richieste al momento dell'estinzione del finanziamento. Fonte del credito è quindi l'indebito che sorge quando, per estinguere il finanziamento, in base al conteggio estintivo l'intermediario richieda il versamento di un importo non decurtato degli oneri non maturati, in violazione dell'articolo 125 *sexies* del Testo Unico Bancario. È dunque il pagamento di un importo più elevato, comprensivo di tali costi, che determina il diritto alla pretesa restitutoria del cliente. Il soggetto tenuto alla restituzione dei costi di intermediazione è quindi il soggetto che ha ricevuto il pagamento da cui è sorto l'effetto estintivo, ossia l'intermediario convenuto che ha emesso il conteggio estintivo in atti. L'eccezione sollevata dall'intermediario deve pertanto essere respinta.

Nel merito, alle operazioni di cessione del quinto dello stipendio si applica la disciplina del credito al consumo. L'estinzione anticipata del contratto è disciplinata dall'articolo 125 *sexies* del Testo Unico Bancario, come riformulato dall'articolo 11 *octies* comma 2 del decreto legge 25 maggio 2021 numero 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 numero 106, pubblicata sulla Gazzetta

Ufficiale numero 176 del 24 luglio 2021 ed entrata in vigore il successivo 25 luglio 2021. Con sentenza numero 263 del 2022 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del succitato articolo 11 *octies* comma 2 del decreto legge numero 73 del 2021, limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati in data precedente al 25 luglio 2021, l'articolo 27 del decreto legge 10 agosto 2023 numero 104, convertito in legge 9 ottobre 2023 numero 136, richiamando il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia, conferma la riduzione di tutti i costi sostenuti dal cliente, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte.

Il contratto di cui si tratta è stato sottoscritto in data 2 agosto 2017, quindi prima del 25 luglio 2021. Stante la rimborsabilità di tutti i costi sostenuti dal cliente e gli orientamenti condivisi dai Collegi successivamente alla citata pronuncia della Corte Costituzionale, i criteri di rimborso già enunciati dalla decisione del Collegio di Coordinamento numero 26525 del 17 dicembre 2019, decisione richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla sentenza *Lexitor*, prevedono che per i costi *recurring* si utilizza il criterio di proporzionalità lineare, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso, mentre per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, vale il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi, la cosiddetta curva degli interessi.

Secondo gli orientamenti di recente condivisi tra i Collegi per i contratti stipulati ante 25 luglio 2021 – in assenza di diversa pattuizione contrattuale – applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio della c.d. "curva degli interessi" (in continuità con la Decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19), tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 23,328.33	Tasso di interesse annuale	9.667%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	304.00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60.00%
Data di inizio del prestito	12/1/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	40.52%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria				616.00	Upfront	40.52%	249.59		249.59
Spese di intermediazione				2,188.80	Recurring	60.00%	1,313.28		1,313.28
<b>Totale</b>									<b>1,562.87</b>

Campi da valorizzare

L'importo totale da rimborsare, da arrotondare a € 1.563,00, è inferiore alla somma richiesta dal cliente (€ 1.682,88), che applica il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo di cui chiede il rimborso. L'intermediario si era reso disponibile, anche con in sede di controdeduzioni, a riconoscere al cliente, in via transattiva, la somma di € 249,59, ma non risulta però alcuna evidenza dell'effettivo accredito di tale importo.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.563,00 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**



**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA